

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

originale/copia

DELIBERAZIONE N.11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA.....

OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti relativo all'anno 2021.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 20,00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali

All'appello risultano:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	X	
GAVINELLI	LORELLA	Consigliere	X	
BAGLIONE	SIMONE	"	X	
DEAGOSTINI	MARCO	"		X
VACCA	NICOLA	"		X
MOZZATO	MASSIMO	"		X
PROVERBIO	UGO	"	X	
FINOTTI	MARCO	"	X	
SCAGLIA	NICOLO'	"		X
TOSI	MONICA	"		X
GILIBERTI	MICHELE MARIO	"	X	
Totali			6	5

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco LELLA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Marzia VICENZI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti relativo all'anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30.05.2018;
- la legge 14.11.1995, n.481 e s.m.i., recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 27 luglio 2000, n.212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, recante "Norme in materia ambientale"; - la legge 24 dicembre 2007, n.244;
- la legge 27 dicembre 2013, n.147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- la legge 27 dicembre 2017, n.205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) diventa ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;

Richiamati i provvedimenti adottati da ARERA (di seguito: Autorità):

- deliberazione del 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- deliberazione del 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- deliberazione del 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- deliberazione del 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018- 2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati - Inquadramento generale e primi orientamenti";
- l'Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n.3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione ARERA n.493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la determinazione n.02/DRIF/2020, con cui l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
 - a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art.33-bis del D.L. n.248/2007;
 - b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

Nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art.1 della deliberazione n.57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

 - a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, di cui allo schema App. 1 del MTR;
 - b) la relazione di accompagnamento elaborata di cui allo schema App. 2 del MTR;
 - c) la dichiarazione di veridicità del gestore, di cui allo schema App. 3 del MTR;
 - d) la delibera di approvazione PEF e corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del D.Lgs. 13.01.2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

Visti anche:

- l'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n.388, così come modificato dall'art.27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art.52 del D.Lgs. n.446/97 e all'art.3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art.30, comma 5, del D.l. n.41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n.69, che prevede "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo

1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

Dato atto che il Piano Finanziario 2021 di cui all'allegato A) del presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale, calcolato seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art.1, comma 527, della Legge n.205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), espone un costo complessivo di Euro 372.289,07;

Considerato che il Consorzio di Bacino Basso Novarese – CBBN con nota prot n.724 del 01.06.2021, pervenuta agli uffici comunali in data 07.06.2021 e registrata al prot. comunale n.1824 ha trasmesso il citato Piano Finanziario, che è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n.147/2013, come modificato dall'art.1, comma 27, lettera b) della Legge n.208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della Legge n.147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2021 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2020);

Considerato che i costi del servizio nettezza urbana di cui al presente piano finanziario non superano i limiti previsti dall'Autorità così come dimostrato sulla citata relazione;

Rilevato che l'approvazione del Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42, c. 2, lett. b) D.Lgs. n.267/00;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal Responsabile Area Finanziaria, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi palesemente per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2021 di cui all'allegato A) del presente atto per farne parte integrante e sostanziale, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di trasmettere al CBBN Novara copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti;

Successivamente, ad unanimità dei voti espressi palesemente per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art.134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Parere tecnico ai sensi dell'art.49, comma 1, e contabile ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs n.267/2000:

F C

Il responsabile del servizio economico-finanziario:
(F. Moretti) F.to

Attestazione di copertura finanziaria:
(F. Moretti) _____

Il responsabile dei servizi demografici:
(A. Pezzana) _____

Il responsabile del servizio personale-vigilanza-commercio:
(M. Vicenzi) _____

Il responsabile del servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:
(G. Regis) _____

Vicolungo, 25 giugno 2021

F = favorevole

C = contrario

F.to Il Sindaco
(Marzia VICENZI)

F.to Il Segretario Comunale
(Francesco LELLA)

Pubblicazione n. 151.....

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il - 1 LUG. 2021 e per quindici giorni consecutivi.

- 1 LUG. 2021

Vicolungo, _____

F.to Il Segretario Comunale
(dott. Francesco LELLA)

Copia conforme all'originale

Vicolungo, - 1 LUG. 2021

Il Segretario Comunale
(dott. Francesco LELLA)



La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data _____ ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo,

F.to Il Segretario Comunale
(dott. Francesco LELLA)